



**Linee guida
in materia di proprietà intellettuale e industriale**

CLUST-ER GREENTECH

L'Associazione **Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile** ha come scopo il potenziamento della capacità del sistema dell'innovazione dell'Emilia-Romagna di sviluppare attività di ricerca collaborativa e trasferimento tecnologico nell'ambito del sistema produttivo "Energia e Sviluppo Sostenibile", così come definito nella Strategia di Specializzazione Intelligente dell'Emilia-Romagna (di seguito S3).

A tal fine, secondo quanto disposto dall'art.4.2 dello Statuto, l'Associazione intende:

- favorire il processo di specializzazione dei sistemi produttivi con riferimento alle priorità tecnologiche individuate dalla S3;
- potenziare la capacità del sistema dell'innovazione di promuovere progettualità strategiche di elevato impatto regionale e di creare opportunità di networking fra laboratori di ricerca, imprese, alta formazione e Rete Politecnica;
- formulare alla Regione Emilia-Romagna proposte per la realizzazione di iniziative rivolte al raggiungimento degli obiettivi della S3;
- facilitare la partecipazione dei Soci a programmi di finanziamento, nonché a reti nazionali e internazionali di ricerca;
- creare sinergie ed alleanze attraverso lo sviluppo e il potenziamento di reti e collegamenti coordinati e stabili con altre aggregazioni pubblico-private attive in ambiti analoghi a livello nazionale ed europeo.

Per il conseguimento dei propri obiettivi l'Associazione potrà:

- promuovere la ricerca collaborativa tra laboratori e imprese;
- promuovere lo sviluppo di dimostratori e impianti pilota;
- promuovere azioni di alta formazione e di formazione tecnica superiore;
- promuovere azioni per il trasferimento tecnologico;
- svolgere azioni rivolte alla internazionalizzazione delle filiere produttive;
- svolgere attività di technology forecasting;
- promuovere la creazione di startup innovative;
- promuovere il potenziamento e la messa in rete di infrastrutture di ricerca

PREAMBOLO

L'Associazione **Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile** riconosce che una appropriata gestione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale costituisce uno dei cardini dei processi di trasferimento tecnologico e favorisce le collaborazioni ricerca-impresa su progettualità strategiche di elevato impatto.

L'Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile ha pertanto adottato le seguenti Linee guida in materia di proprietà intellettuale e industriale.

Le linee guida sono destinate ai soci dell'Associazione e contengono i **principi essenziali** da adottare e i **codici di comportamento** da seguire nella gestione degli aspetti e delle implicazioni di proprietà intellettuale e industriale in **attività e progettualità promosse e realizzate dai Soci medesimi nell'ambito delle attività dell'Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile**, con particolare - ma non esclusivo - riferimento ai seguenti ambiti applicativi:

- realizzazione congiunta di attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo;
- sviluppo e realizzazione congiunta di dimostratori e impianti pilota;
- progettazione congiunta finalizzata alla partecipazione a programmi e bandi di finanziamento regionali, nazionali ed internazionali;
- ideazione e sviluppo di programmi e contenuti di alta formazione e di formazione tecnica superiore;
- attività e progettualità promosse e realizzate dalla stessa Associazione a favore dei propri soci e/o dai soci medesimi nell'ambito delle attività dell'Associazione;
- realizzazione di azioni per il trasferimento tecnologico;
- creazione di startup innovative; la messa in rete di infrastrutture di ricerca;
- elaborazione e realizzazione congiunta di contenuti con finalità di diffusione e comunicazione;
- partecipazione a tavoli di lavoro.

Resta inteso che nell'ambito delle attività e delle progettualità sopra indicate **ciascun Socio sarà comunque libero** di negoziare e concordare con gli altri associati coinvolte specifiche condizioni contrattuali relative alla titolarità, la diffusione e lo sfruttamento, nonché i diritti di accesso al Background e ai Risultati, conformemente alle pertinenti norme europee e alle leggi e regolamenti nazionali.

DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Linee Guida si chiarisce il significato dei termini utilizzati come segue:

“Attività”: attività e progettualità promosse e realizzate dai soci medesimi nell’ambito delle attività dell’Associazione, quali quelle elencate nel Preambolo

“Socio”: l’associato in forza dell’art. 5 dello Statuto.

“Partecipante”: il Socio persona giuridica che partecipa all’Attività, singolarmente ovvero congiuntamente ad altri Soci

“Background”: tutte le conoscenze nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale ovvero già protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, detenuti, realizzati o comunque conseguiti dal Partecipante prima dell’avvio dell’Attività

“Risultati/foreground”: tutte le conoscenze nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale e intellettuale, realizzati o comunque conseguiti dal Partecipante durante il periodo di svolgimento e in esecuzione dell’Attività

“Sideground”: tutte le conoscenze nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale ovvero già protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, realizzati o comunque conseguiti dal Partecipante durante il periodo di svolgimento dell’Attività, ma non in esecuzione della stessa ovvero realizzati o conseguiti indipendentemente dalla stessa

“Diritti di accesso”: i diritti di accesso ed utilizzo del Background e dei Risultati

“Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale”: l’insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. In tale definizione vengono ricompresi i diritti tutelati dal Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs. 30/2005 e ss.mm.ii.) e dalla legge sul diritto d’autore (L. 633/1941 e ss.mm.ii.) relativamente alle banche dati e ai programmi per elaboratore (software)

“Informazioni Riservate”: tutte le informazioni fornite dal Partecipante in forma tangibile e non tangibile tra le quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, idee, atti,

documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia ed a processi produttivi, modelli, tavole, che siano comunicate da una parte “divulgante” a una parte “ricevente” nell’ambito dell’Attività o finalizzate al suo avvio, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate

RISERVATEZZA

Con riferimento alla gestione degli aspetti di riservatezza si richiamano innanzitutto gli **obblighi** di cui all’art. ____ dello Statuto:

“Tutta la documentazione e le informazioni fornite da un Socio ad un altro per il perseguimento degli scopi dell’Associazione dovranno essere considerate di carattere confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.”

Si **raccomanda** a ciascun Socio di:

- avere cura affinché la diffusione delle Informazioni Riservate all'interno della propria organizzazione avvenga soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle Attività, a cui la rivelazione è essenziale per lo scopo delle Attività
- assicurarsi che le suddette persone siano consapevoli della natura confidenziale delle Informazioni Riservate stesse e, pertanto, si conformino alle presenti Linee guida
- vincolare terze parti - consulenti, persone fisiche o giuridiche - in qualsiasi modo collegate al Socio che abbiano necessità di conoscere le Informazioni Riservate per la realizzazione dell’Attività, agli stessi obblighi di riservatezza in capo al Socio stesso
- evidenziare la natura riservata delle Informazioni Riservate verbalmente o mediante indicazione per iscritto dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o simili
- qualificare come tali le informazioni riservate prima che prenda avvio la trasmissione delle stesse – ad esempio prima che abbia inizio il colloquio, l’incontro, nel corso del quale tali informazioni sono veicolate alla parte o alle parti ricevente/i
- comunicare tempestivamente per iscritto agli altri Partecipanti ogni eventuale uso non autorizzato o divulgazione delle Informazioni Riservate di cui giunga a

conoscenza, fornendo tutta la ragionevole assistenza per far cessare tale uso e/o divulgazione non autorizzati.

Non sono da considerare Informazioni Riservate quelle che:

- a) al momento della comunicazione siano già note alla parte che le riceve, purché tale precedente conoscenza possa essere adeguatamente provata;
- b) al momento della comunicazione siano di pubblico dominio o che dopo la comunicazione, siano divenute di pubblico dominio; ovvero che, al momento della comunicazione, siano facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore o che, dopo la comunicazione, siano divenute facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del settore;
- c) siano divulgate secondo quanto previsto da leggi, regolamenti o da ordini di autorità giudiziarie o amministrative o di altri enti pubblici;
- d) siano comunicate ad uno dei Partecipanti da terzi che diano prova di esserne in possesso legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti dei Partecipanti.

GESTIONE del BACKGROUND nelle ATTIVITA'

“Background”: tutte le conoscenze nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale o intellettuale ovvero già protetto ai sensi della normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale, detenuti, realizzati o comunque conseguiti dal Partecipante prima dell'avvio dell'Attività.

Si raccomanda:

- prima dell'avvio dell'Attività, di individuare il Background necessario/utile per lo svolgimento della stessa, specificandolo in un documento “Background”
- di evidenziare in tale documento:
 - se il Background messo a disposizione per l'esecuzione della singola Attività sia soggetto a restrizioni legali o altri limiti, tra cui diritti di terze parti
 - quali sono le condizioni di accesso e di utilizzo – incluse quelle economiche - di tale Background da parte di altri Soci e/o terzi

Principi/linee guida

Titolarità

- il Background resta nell'esclusiva proprietà e disponibilità del suo titolare
- ciascun Partecipante non avanzerà pretese e/o diritti sulla titolarità del Background degli altri Partecipanti di cui abbia avuto disponibilità o comunque notizia nell'ambito delle Attività

Accesso al Background per lo svolgimento delle Attività

- laddove necessario all'esecuzione/realizzazione dell'Attività, ciascun Partecipante riconoscerà agli altri Partecipanti per tutta la durata della stessa un diritto (non esclusivo) di accesso e utilizzo del proprio Background **a titolo gratuito**
- il Partecipante a cui è riconosciuto il diritto di accesso si impegna a non sub-licenziare o trasferire a qualunque titolo tale diritto di accesso a soggetti terzi

Accesso al Background per lo sfruttamento

- l'accesso di un Partecipante al Background di titolarità di un altro Partecipante, che si rendesse necessario per procedere allo sfruttamento dei Risultati delle Attività
 - sarà concordato tra il/i Partecipante/i richiedente/i l'accesso e il/i Partecipante/i titolare/i del Background
 - avverrà a **condizioni eque e non discriminatorie**
- la richiesta di Accesso per sfruttamento sarà effettuata **per iscritto** entro un termine da concordare

RISULTATI conseguiti nell'ATTIVITA'

“Risultati/foreground”: tutte le conoscenze nonché ogni bene materiale o immateriale suscettibile di formare oggetto di diritti di proprietà industriale e intellettuale, realizzati o comunque conseguiti dal Partecipante durante il periodo di svolgimento e in esecuzione dell'Attività

Si raccomanda:

- a ciascun Partecipante, prima di iniziare l'Attività, di assicurarsi di aver ottenuto i diritti necessari sui Risultati dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti
- ai Partecipanti contitolari di negoziare secondo buona fede un separato **Accordo per la gestione dei Risultati in contitolarità** in cui disciplinare, tra l'altro, le quote di contitolarità, le modalità di protezione, la divisione dei relativi costi, nonché le modalità di sfruttamento

Principi/linee guida

Titolarità dei Risultati

- i Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale sui Risultati prodotti sono di titolarità esclusiva del Partecipante che li ha ottenuti nell'esecuzione delle attività di propria competenza
- se due o più Partecipanti hanno prodotto i Risultati congiuntamente, detti Risultati saranno in **contitolarità** tra gli stessi, salvo che non sia possibile separare i Risultati al fine di chiederne, ottenerne o mantenerne la tutela
- le quote di **contitolarità** si presumono **uguali**, salvo che non sia possibile stabilire una suddivisione diversa delle quote basata su una diversa misura del contributo fornito da ciascun Partecipante

Tutela dei Risultati

Qualora nel corso dell'Attività dovesse emergere che i Risultati della stessa possono formare oggetto di Diritti di proprietà industriale o intellettuale:

- il Partecipante informerà prontamente gli altri Partecipanti anche allo scopo di valutare la sussistenza dei requisiti di tutelabilità ed approntare le adeguate misure di tutela
- il Partecipante che intendesse rinunciare alla tutela dei propri Risultati informerà tempestivamente gli altri Partecipanti, anche al fine di concordare modalità di esercizio di eventuali diritti di prelazione per subentrare nella titolarità della quota del Partecipante rinunciatario

Diritti di accesso ai Risultati per lo **svolgimento** dell'Attività

- l'accesso di un Partecipante ai Risultati di titolarità di un altro Partecipante, o in co-titolarità tra più Partecipanti, che si rendesse necessario per svolgere, proseguire o ultimare l'Attività di propria competenza, avverrà **a titolo gratuito** per la durata dell'Attività
- l'accesso si considera **necessario** quando, in sua assenza, le attività di competenza del Partecipante richiedente non sarebbero altrimenti tecnicamente possibili
- l'accesso ai Risultati può essere rifiutato qualora detto accesso non sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività per le quali è richiesto

Diritti di accesso ai Risultati per lo **sfruttamento**

- l'Accesso di un Partecipante ai Risultati di titolarità di un altro Partecipante, o in co-titolarità tra più Partecipanti, che si rendesse necessario per procedere allo sfruttamento dei Risultati delle Attività, sarà **concordato** tra il/i Partecipante/i richiedente/i l'accesso e il/i Partecipante/i titolare/i dei Risultati ed avverrà a **condizioni eque e non discriminatorie**
- l'accesso si considera **necessario** quando, in sua assenza, lo sfruttamento dei Risultati da parte del Partecipante richiedente non sarebbe altrimenti tecnicamente possibile
- la richiesta di Accesso per sfruttamento sarà effettuata per iscritto entro un termine ragionevole da concordarsi
- una volta ricevuta la richiesta di Accesso da parte di un Partecipante, i Partecipanti titolari dei Diritti di Proprietà Industriale ed Intellettuale potranno stipulare con il richiedente un contratto di cessione o di licenza a titolo oneroso dei diritti di

sfruttamento economico dei Risultati a condizioni di mercato, tenuto conto della partecipazione ai lavori e ai contributi alle Attività da parte di quest'ultimo

Diritti di utilizzo dei Risultati a fini di ricerca

I Partecipanti che siano Università o Enti di ricerca pubblici o privati, ivi compresi IRCCS, potranno utilizzare a **titolo gratuito**, esclusivamente **per fini ricerca e didattica interna** i Risultati delle Attività, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei Risultati e nel rispetto degli obblighi di confidenzialità di cui all'art. ____ dello Statuto

Pubblicazione dei Risultati

- ciascun Partecipante potrà pubblicare i Risultati di cui è titolare

Si raccomanda

- in caso di contitolarità, di:
 - verificare che le pubblicazioni non compromettano la protezione dei Risultati
 - di comunicare previamente per iscritto agli altri Partecipanti contitolari la propria intenzione di pubblicare e concedere loro un termine ragionevole da concordarsi per opporsi alla pubblicazione e individuare le modalità con cui procedere
- in caso di attività di comunicazione e disseminazione dei Risultati, inclusa la loro pubblicazione, di dare conto del contributo attivo degli altri Partecipanti

UTILIZZO DEI LOGHI E DELLE IMMAGINI nelle ATTIVITA'

- per l'utilizzo di marchi e loghi di altri Partecipanti si raccomanda di richiedere previamente l'autorizzazione per iscritto
- per l'utilizzo del logo dell'Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo sostenibile si rinvia alle regole contenute nelle Linee Guida e nelle Policy di utilizzo del logo, nome e immagine dell'Associazione Clust-ER Energia e Sviluppo Sostenibile approvato dal Consiglio Direttivo ed entrato in vigore a decorrere dal giorno 3 maggio 2019.

*Le Linee guida in materia di proprietà intellettuale e industriale del Clust-ER Greentech sono state elaborate con il supporto di **ART-ER S. cons. p. a.***